



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Governo del Territorio- Centro Storico- Urbanistica ed Edilizia Privata n° 75 del 13/05/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Comune di RAGUSA - RG1-32 - Variante per la reiterazione del vincolo di “Area destinata a parcheggio interrato” previsto nel Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico di Ragusa - Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del nuovo codice ambientale D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 8 luglio 2014 n.23.

Adozione Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica ex art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e presa d’atto dei pareri pervenuti a seguito della fase di Scoping svolta dal Comune di Ragusa

Il sottoscritto Dirigente, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.7 della L.R. 7/2019 e dell’art 7 del Dpr 62/2013, sottopone la seguente proposta di determinazione:

Premesso

- Che il Comune di Ragusa riveste oggi la qualità di *Autorità Procedente* nella procedura avente per oggetto la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ex art.13 del D.Lvo 152/06 e s.m.i e D.P.R. 8 luglio 2014 n.23, relativa alla variante per la reiterazione del vincolo di “Area destinata a parcheggio interrato” previsto nel Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico del Comune di Ragusa.
- Che per la variante in oggetto, rientrando essa tra i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, a norma dell’art.2 del D.P.R.S. n.23 del 8 Luglio 2014, non scaturisce l’obbligo di introdurre immediatamente il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S), ma detta valutazione è necessaria solo qualora l’Autorità Competente valuti che produca impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n.152/2006, tenuto anche conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto d’intervento.

Preso atto

- Che, con istanza n.131410 del 22.11.2018, assunta al protocollo ARTA -DRU al n.20234 del 22.11.18, il Comune di Ragusa n.q. di Autorità Procedente ha chiesto l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS - ai sensi del predetto art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.ms.ii. - della proposta di “*Variante per la reiterazione del vincolo di area destinata a parcheggio*

interrato previsto nel Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico di Ragusa", trasmettendo il relativo Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione, ai fini della verifica di assoggettabilità.

- Che con nota prot. n.20651 del 30.11.2018, il Servizio 4 -Affari Urbanistici della Sicilia Sud Orientale del Dipartimento Regionale Urbanistica ha dato avvio alla fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla proposta di Variante di che trattasi, chiamando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della medesima istanza.
- Che sono stati ricevuti i contributi/pareri da parte del Comando del Corpo Forestale (prot. n.135769 del 05.12.2018) e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa (prot. n.0000530 del 08.01.19), nonché le controdeduzioni del Comune di Ragusa (prot. n.42159 del 29.03.19, prot. DRU n.6314 del 02.04.2019),
- Che il Servizio 4- Affari Urbanistici Sicilia sud orientale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, con note prot. n.917 del 15.01.19 e n.7196 del 12.04.19, ha trasmesso, per il tramite dello Staff 2/DRU, gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRG in questione alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza.
- Che con nota prot. n.6760 del 11.05.2020 e successiva prot. n.8112 del 08/06/2020, a seguito di integrazione, il Serv.1/DRU ha trasmesso al Servizio 4/DRU il **parere n.118/2020 del 29.04.2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**, con il quale detta Commissione ha espresso **parere motivato**, ai sensi e per effetto del D.Lgs.152/06 art.12, comma 4, **di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, della proposta identificata «*RG I-32 Comune di Ragusa - "Variante per la reiterazione del vincolo di area destinata a parcheggio interrato previsto nel Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico di Ragusa"*». Detto parere è stato condiviso dall'Autorità Competente che, con **D.A. n.196/GAB del 19.06.2020**, ha decretato l'assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i della Variante de qua.
- Che, conseguentemente, in adempienza a tale decreto assessoriale, nonché al D.L.vo 152/2006, recante "*Norme in materia ambientale*", così come modificato dal D.L.vo 4/2008, recante "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n.152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale*" e dal D.Lvo 128/2010 recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69*", ed al D.P.R.S. 8 luglio 2014, n.23, **il Comune di Ragusa ha provveduto a corredare la proposta di Variante per la reiterazione del vincolo di "Area destinata a parcheggio interrato" previsto nel Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico della specifica Valutazione Ambientale Strategica, secondo le disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del summenzionato D.L.vo.**

Considerato

- Che in forza dell'art.18, comma 10 della L.R. n.19 del 13.08.2020, che prevedeva quanto segue: "*L'autorità competente per la valutazione di piani attuativi e delle varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali è individuata da ciascun comune all'interno dell'ente, nell'ambito della propria autonomia e competenza, stabiliti dalla normativa vigente*", con nota prot. n.7826 del 19.01.2021, acquisita al prot. DRU n. 3007 del 19.01.2021, il Settore IV di Questo Comune, in qualità di *Autorità Procedente*, ha notificato ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale ed all'*Autorità Competente*, frattanto individuata nel Settore III dello stesso Comune, il deposito della documentazione (Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica e Questionario di Consultazione) presso il sito Web comunale, ai fini dell'avvio della procedura di consultazione ai sensi dell'art.13 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- Che, invero l'art.3 comma 2 della Legge Regionale 03.02.2021 n.2 ha abrogato il comma 10 dell'art.18 della L.R. n.19 del 13.08.2020 e conseguentemente le competenze sono oggi rimesse

al Dipartimento Regionale Urbanistica, secondo le disposizioni dell'art.4 del Decreto Presidenziale 8 luglio 2014, n.23 (Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana), che dispone quanto segue: *"L'autorità ambientale competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) è l'Assessorato regionale del territorio dell'ambiente, Dipartimento dell'ambiente, e, in ordine ai piani o programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica), il Dipartimento regionale urbanistica"*.

- Che, coerentemente con ciò, con nota prot.10237 del 19.02.2021, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente - Servizio 1 *"Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"* ha invitato Questo Amministrazione Comunale ad interloquire con il competente Dipartimento Regionale Urbanistica.
- Che con la predetta nota prot. n.7826 del 19.01.2021, l'*Autorità Procedente* ha dato, nondimeno, avvio alla fase di consultazione del Rapporto Ambientale e relativi allegati, invitando i seguenti individuati Soggetti Competenti in Materia Ambientale (che già si erano espressi sul documento preliminare durante la fase di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006) a consultare sul sito web del Comune di Ragusa la documentazione prodotta e ad esprimersi in questa fase al solo fine di condividere la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni già incluse nel rapporto ambientale, con le eventuali osservazioni, entro 30 gg. a decorrere dalla ricezione della nota medesima:
 - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
 - Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
 - Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti
 - Dipartimento Regionale dell'energia
 - Dipartimento Regionale Tecnico
 - Dipartimento Regionale dell'agricoltura
 - Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale
 - Dipartimento Regionale delle Attività produttive
 - Dipartimento della Protezione Civile
 - Ripartizione faunistico venatoria di Ragusa
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente
 - Libero Consorzio Comunale di Ragusa
 - Ufficio Genio Civile di Ragusa
 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa
 - ASP Ragusa

Verificato

- Che durante il periodo di consultazione del Rapporto Ambientale con relativa Sintesi Non Tecnica (30 giorni a decorrere dalla ricezione della nota prot.7826 del 19.01.2021) al protocollo generale di Questo Comune sono pervenuti le note/pareri da parte dei seguenti *Soggetti Competenti in Materia Ambientale*.

1. Con nota prot. 13545 del 15.02.21 - assunta in data 16.02.21 al protocollo generale di questo Ente al n.0021144/2021, il Comando Corpo Forestale – Servizio 14 Ispettorato Ripartimentale di Ragusa – Unità operativa 30 *"Attività di Vigilanza sul Territorio– tutela - Vincolo Idrogeologico"* ha trasmesso debitamente compilato il Questionario di consultazione, condividendo contenuti e impostazioni del Rapporto Ambientale e riportando unicamente, tra le *"Ulteriori osservazioni"*, quanto segue:

Dall'esame comparativo del presente Rapporto Ambientale e della documentazione progettuale prodotta a questo Ufficio il 03/05/2018 dal Progettista incaricato dal costituendo R.T.I., in occasione delle attività congiunte sul sito e finalizzate all'accertamento del requisito di area boscata (di cui al richiamato Verbale prot.49623 del 17/05/2018 notificato anche all'Ente comunale contestualmente a copia di tutti gli atti richiamati), risulterebbe la seguente difformità:

Originariamente (come da documentazione progettuale del 03/05/2018) il progetto complessivo avrebbe dovuto interessare un'area più estesa di quella indicata e, quindi, trattata, nel Rapporto Ambientale; precisamente, gli interventi avrebbero dovuto riguardare n.3 "sottoaree" (identificate come Sottoaree n.1,2,3) puntualmente richiamate nel Verbale di sopralluogo prot.49623 del 17/05/2018 ed identificate negli

stralci cartografici e planimetrici allegati allo stesso. La sottoarea n.1 (di estensione pari a circa 4.000 mq.) era ed è quella direttamente interessata dalla realizzazione del parcheggio interrato, la sottoarea n.2 (di estensione pari a circa 2.435 mq.) era stata indicata come interessata da futuri interventi connessi e la sottoarea n.3-(di estensione pari a circa 3.980 mq.) era il sito oggetto di rimodulazioni sulla viabilità di collegamento con la S.P.

In proposito, si evidenzia che anche nel precedente Rapporto Ambientale Preliminare, già sottoposto al competente Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed ai S.C.M.A. con nota prot.20651 del 30/11/2018, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, sembra sia richiamato il medesimo sviluppo progettuale complessivo di cui sopra (vedi immagine n.5 del § 4.1).

Tanto premesso, pertanto, se fosse confermata la suddetta difformità, occorrerebbe adeguare la trattazione dei documenti sottoposti ai S.C.M.A. (Relazione Ambientale e Sintesi non tecnica) estendendone i contenuti alla maggiore superficie complessivamente sottesa dagli interventi, in quanto, sotto il profilo ambientale si ritiene che tutti siano comunque connessi e facciano parte integrante di un progetto generale di rimodulazione e sistemazione dell'areale.

2. Con nota prot. 0004820 del 22.02.20 - assunta al n.0024762/2021 del 24/02/2021 del protocollo generale di questo Ente, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore VI – Ambiente e Geologia - U.O.C1. Difesa del Suolo, Geologia, Geognostica e Geofisica ha trasmesso debitamente compilato il Questionario di consultazione senza riportare ulteriori indicazioni/prescrizioni, ma di fatto condividendo contenuti e impostazioni del Rapporto Ambientale.
3. Con nota prot.0010059 del 25.02.21 - assunta in data 26.02.21 al protocollo generale di questo Ente al n.0025882/2021, l'ARPA Sicilia - Direzione Generale - Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio - UOC Pareri Ambientali ha trasmesso debitamente compilato il Questionario di consultazione, riportando le seguenti indicazioni:

- *Non si è tenuto conto del vincolo di divieto di estirpazione degli olivi dettata dal Decreto Legislativo Luogotenenziale del 27 luglio 1945, n.475 "Divieto di abbattimento di alberi di olivo";*
- *Non si è valutato l'impatto che può avere la variante in oggetto sulla DOP "Monti Iblei";*
- *Non viene preso in sufficiente considerazione l'enorme quantità di terreno e rocce che dovranno essere scavate. A parte il riferimento a un generico riutilizzo del terreno agrario nei lavori di "mitigazione e ripristino naturalistico", non viene stimata la quantità di roccia e terreno che dovrà essere scavato, per cui non viene valutato adeguatamente l'impatto che si ha sulla matrice aria, rifiuti e viabilità. Allo stesso tempo non si reputano adeguate le misure mitigative, che dovranno essere adottate, in quanto non si prevedere la copertura dei camion con teloni anti polvere e la spazzatura e lavaggio delle strade di accesso al sito. Inoltre le rocce e il terreno scavati, potrebbero essere utilizzate per rimodellare e rinaturalizzare le cave dismesse nel circondario;*
- *Non si reputano soddisfacenti le misure di mitigazione a tutela di queste matrici ambientali, in quanto non è previsto, in fase di esercizio dell'opera la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia dei piazzali e parcheggi all'aperto. Per cui sarebbe opportuno, in fase di progetto definitivo, di prevedere opere di captazione e trattamento delle acque piovane anche del parcheggio già esistente che sarà parte integrante della futura opera;*
- *Non si è tenuto conto del vincolo di divieto di estirpazione degli olivi dettata dal Decreto Legislativo Luogotenenziale del 27 luglio 1945, n. 475 "Divieto di abbattimento di alberi di olivo". Qualora l'autorità competente per il rispetto di detta normativa acconsenta, viene suggerito l'estirpazione delle piante di olivo con adeguata zolla di terra, riposti temporaneamente in adeguati mastelli, potati adeguatamente e nutriti, per poi essere ricollocati nello stesso ambiente durante le operazioni di ripristino naturalistico;*
- *La valutazione delle alternative non viene presa in considerazione, nel rapporto ambientale si valutano soltanto la possibilità di trasformazione del sito in parcheggio interrato o lasciarlo così.*

Ritenuto

- Che in riscontro ai risultati della predetta consultazione, si rappresentano, ad integrazione ed al fine dell'univoca evidenza di quanto previsto dal Rapporto Ambientale, le ulteriori note esplicative di seguito schematicamente enucleate.
 - **Prescrizioni operative**
 - 1) Con riferimento all'**osservazione del Comando Corpo Forestale** si premette che il Piano Particolareggiato del Centro Storico ha previsto gli interventi specifici n.03, 05 e 78 da

attuare nel Settore 1 relativi alla realizzazione di un parcheggio interrato multipiano. Tali interventi sono quelli indicati rispettivamente nell'osservazione del S.C.M.A. come sottoaree n.1 (intervento 03), sottoarea 2 (intervento 05) e sottoarea n.3 (intervento 78) che sono state oggetto di sopralluoghi congiunti (tra Comando Corpo Forestale, Soprintendenza, Comune) e relativi verbali finalizzati all'accertamento del requisito di area boscata nonché di area percorsa dal fuoco e della presenza di altri eventuali vincoli (idrogeologico, paesaggistico, etc). Nello specifico, tuttavia, la proposta di finanza di progetto finalizzata alla progettazione ed esecuzione di un parcheggio interrato in Via Peschiera ha interessato l'intervento specifico n.03 (quindi la sottoarea n.1 direttamente coinvolta dalla realizzazione del parcheggio ed oggetto del Rapporto Ambientale) del Piano Particolareggiato del Centro Storico. Conseguentemente, rivestendo la realizzazione di detto parcheggio interrato carattere d'urgenza in considerazione della carenza di parcheggi nel Centro Storico di Ragusa Ibla e necessitando, al fine di attuare la proposta di progetto di finanza richiamata, la reitera del vincolo preordinato all'esproprio dell'area ricadente nell'intervento specifico n.3 del Piano Particolareggiato, con destinazione a parcheggio interrato (unica area idonea nella zona per detta previsione urbanistica), in data 10/10/2018 la Giunta Municipale di Ragusa, con deliberazione n.364/2018, ha proposto al Consiglio Comunale la *“reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (comma 4 art.9 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) relativamente all'intervento specifico n.3 del Piano Particolareggiato del Centro Storico e presa d'atto Proposta di Project Financing ai sensi dell'art.183 del d.lgs.50/2016 relativa alla realizzazione di un parcheggio in Via Peschiera di cui all'intervento specifico 3, del Piano Particolareggiato del Centro Storico”*. Per detta area ricadente nell'intervento specifico n.03 si è posta la necessità, pertanto, di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i. e art.8 D.P.R.S. 8 luglio 2014 n.23, preliminarmente all'adozione della variante allo strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale. Per l'attuazione degli interventi specifici nn.05 e 78 (e quindi le sottoaree n.2 e n.3), come desumibile dalla delibera in parola, si procederà, eventualmente e all'occorrenza, alla definizione dell'iter per l'approvazione con separata procedura urbanistica e ambientale che evidentemente terrà conto degli impatti ed effetti relativi e cumulativi di tali ulteriori interventi, laddove confermati nella programmazione comunale. In definitiva, la paventata difformità non si palesa nella considerazione e misura in cui l'intervento da realizzare attiene, allo stato, solo la sottoarea n.1 con riferimento alla quale, ed alle previsioni ad essa relativa, è stato redatto il Rapporto Ambientale in oggetto.

- 2) Con riferimento alle **osservazioni dell'ARPA Sicilia** si condivide la necessità di tenere conto del vincolo di divieto di estirpazione degli olivi dettata dal Decreto Legislativo Luogotenenziale del 27 luglio 1945, n.475, seppur rappresentandosi che, nel caso in specie, trattasi di n.2 piante di olivo (*Olea europea*) di circa diciotto -venti anni, non certamente di alberi di olivo secolari o di elevato valore storico, antropologico e ambientale e che, a norma dello stesso decreto, può essere autorizzato l'abbattimento o l'espianto di alberi di olivo nel caso di esecuzione di opere di pubblica utilità. Ritenuto altresì di dover accogliere i suggerimenti del S.C.M.A., **prescrivendo al progettista della VAS, ad integrazione delle misure di mitigazione già introdotte nel Rapporto Ambientale che, ottenuta l'autorizzazione all'estirpazione delle piante di olivo, questa avvenga con adeguata zolla di terra e che le stesse piante siano riposte temporaneamente in adeguati mastelli, potate adeguatamente e nutrite, per poi essere ricollocate nello stesso ambiente durante le operazioni di ripristino naturalistico.** Conseguentemente, e considerata l'entità (n.2 sole piante di olivo recenti) l'impatto che può avere la variante in oggetto sulla DOP "Monti Iblei" è da ritenersi marginale/nulla. Con riferimento alle operazioni e volumi di scavo, inevitabili per la realizzazione dell'opera in oggetto e limitate proprio mediante l'utilizzazione dei terrazzamenti già presenti, da quanto desumibile dal computo metrico estimativo risultano stimabili, con le approssimazioni relative alla fase preliminare di progettazione, lavori di scavo di sbancamento per circa: 8.000 mc, e a sezione obbligata per circa 50.400 mc, con il riutilizzo di almeno il 50% del materiale di risulta. Rispetto a tali significative quantità, come anticipato nel Rapporto ambientale, relativamente alla sottrazione e copertura del suolo saranno adottate misure di cautela, durante l'attuazione dell'intervento, quali la conservazione del primo strato di terreno rimosso nei lavori di

sbancamento e movimento terra, per il suo successivo riutilizzo nei lavori di mitigazione e ripristino naturalistico, nonché l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica (da dettagliare in fase di progettazione esecutiva), con opere di consolidamento, contenimento e rinaturalizzazione dei pendii. Inoltre, al fine di mitigare gli impatti sulla qualità dell'aria e sulla popolazione, a dispetto di quanto rilevato dal S.C.M.A., il Rapporto Ambientale prevede espressamente tutte le misure suggerite ed anche ulteriori, precisando che dovranno essere messe in atto tutte le misure atte a minimizzare la dispersione delle polveri dall'area di cantiere quali, se necessari, la bagnatura dei cumuli del materiale di scavo e delle strade di accesso all'area di cantiere nonché il lavaggio dei mezzi d'opera impiegati per il trasporto materiali (pg. 217 del RA), ed ancora “..al fine di limitarne gli effetti, tra le misure di mitigazione, dovrà provvedersi a: procedere alla bagnatura frequente delle aree di cantiere; utilizzare, per la movimentazione del materiale di scavo, mezzi dotati di copertura per evitare dispersioni lungo il percorso urbano degli automezzi; effettuare attività d'informazione ai cittadini., limitare al massimo il transito degli automezzi di cantiere, utilizzando automezzi e veicoli a motore conformi alle norme sull'abbattimento dell'inquinamento atmosferico; realizzare l'impianto per lo smaltimento dei reflui a norma di legge ed a regola d'arte; assicurare la salubrità dell'aria regolamentando opportunamente il traffico veicolare.....omissis ...Tra le misure di mitigazione dovrà provvedersi a: ottemperare, in fase di cantiere, alle disposizioni di cui al D.Lgs.626/94, modificato dal D.Lgs.81/08, in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro; limitare, in fase di cantiere, l'emissione di polveri tramite l'uso di teloni contenitivi da applicare sugli automezzi e sui ponteggi; trattandosi di sito localizzato a margine del centro abitato, garantire che i cumuli che si verranno a generare durante la fase di cantiere siano coperti da stuoie sempre (tranne ovviamente nella fase operativa) e non solo all'accadimento di eventi meteorici e/azione eolica; garantire, in fase di cantiere, tutte le misure necessarie all'abbattimento delle eventuali fonti d'inquinamento derivanti (atmosferico, acustico, ecc.) che possano arrecare disagio alla popolazione, residente nelle immediate vicinanze, o nocimento all'ambiente circostante; obbligare l'utilizzo di sistemi per il contenimento dei consumi idrici per l'arredo a verde; ottemperare alle disposizioni sulle emissioni rumorose al fine di contenerle. (pg. 323 del RA). Aggiuntivamente in “- fase di esercizio: occorrerà limitare le attività di smaltimento dei materiali provenienti dagli sbancamenti, verificando la possibilità di riutilizzarli nell'ambito dei lavori in argomento, conseguendo un modellamento del suolo il più aderente possibile all'attuale conformazione morfologica ed osservando quanto disposto dalla normativa sulla gestione delle terre e rocce da scavo;” (pg. 341 del RA). Anche gli impatti e le mitigazioni/compensazioni relative ai comparti ambientali rifiuti e mobilità sono stati ampiamente valutati e considerati nel Rapporto Ambientale (cfr. par. 4.8, 4.9, 6.1.9, 6.1.11, 6.2, 6.5). Analoga considerazione vale per le misure di mitigazione previste in ordine alla componente acqua laddove il S.C.M.A. lamenta la mancata previsione di opere di captazione e trattamento delle acque piovane. Invero si rappresenta sommessamente che anche tali misure sono state espressamente previste nel Rapporto Ambientale laddove (cfr. pag. 321 del RA) si legge “..Sono stati previsti, inoltre, sistemi per il recupero di acque di prima pioggia ai fini di riutilizzazione per sistema di irrigazione ed interventi per la regimentazione e la canalizzazione delle acque che saranno opportunamente dimensionati e dettagliati in fase di progettazione esecutiva. Relativamente alla circolazione e del drenaggio delle acque superficiali e dell'equilibrio idrico sotterraneo dovrà provvedersi, infatti, alla realizzazione di idonea rete di regimentazione e/o accumulo delle acque di prima pioggia e di ruscellamento superficiale al fine del riutilizzo per l'irrigazione delle aree a verde previste dal progetto.....” ed ancora “Dovrà provvedersi alla realizzazione di idonea rete di regimentazione e/o accumulo delle acque di prima pioggia e di ruscellamento superficiale al fine del riutilizzo per l'irrigazione delle aree a verde previste dal progetto” (cfr. pag. 337 del RA). Aggiuntivamente “- fase di esercizio: la principale mitigazione è legata alla presenza obbligatoria di sistemi di recupero e riutilizzo delle acque di pioggia per provvedere alla irrigazione delle aree verdi.” (cfr. pag. 341 del RA). In definitiva, **tutte le suddette misure di mitigazione e compensazione suggerite dal SCMA, a cui se ne affiancano molte altre, sono variamente e più volte rimarcate nel corpo del Rapporto Ambientale e ribadite nelle matrici appositamente realizzate per le due fasi di cantiere**

e di esercizio (cfr. par. 6.2) e nelle singole valutazioni per comparto ambientale di cui al cap.4 ed al par. 6.1, oltrechè nel par. 6.5 “Considerazioni finali”. Con riferimento, infine, alla **valutazione delle alternative**, che a giudizio del SCMA non viene presa in considerazione, si rappresenta che il Rapporto Ambientale ha impostato l’analisi delle alternative sulla comparazione di due differenti scenari : Scenario S0 (non attuare la proposta di variante per la reiterazione del vincolo di “area destinata a parcheggio interrato e lasciare l’area nella condizione attuale, ovvero considerabile come “vuoto urbano”) e scenario S1 (attuare la Variante come elaborata a valle della procedura di V.A.S attivando un meccanismo di compensazione ambientale con una scelta alternativa, attraverso gli interventi specifici contemplati già nel progetto preliminare ed integrati a fronte delle misure di mitigazione ulteriormente previste). Tenuto conto della attuale titolarità dell’area e che la restante zona è adibita a parcheggio di proprietà comunale, allo stato non sono state presentate alternative progettuali finalizzate alla trasformazione o utilizzo dell’area, ciò anche tenendo presente la destinazione urbanistica a parcheggio già prevista nella revisione del Piano regolatore generale (attualmente allo stato di schema di massima approvato), nonché nel Piano Urbano di mobilità sostenibile (PUMS). Nel voler motivare l’assenza di alternative progettuali va considerato che la trasformazione indotta dal Piano rappresenta una scelta coerente con gli obiettivi di sostenibilità per i criteri individuati e finalizzati a ridurre il disagio della mobilità autoveicolare nei centri urbani, specialmente in aderenza al centro storico.

Visto l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l’O.R.EE. LL. Regione Sicilia;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all’art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all’art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate:

- 1) Di adottare il Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica ex art. 13 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 2) Prendere atto dei pareri pervenuti a seguito della fase di Scoping svolta dal Comune di Ragusa ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- 3) Prendere atto delle prescrizioni operative indicate in premessa quali parti integranti del Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica
- 4) Dare atto che il Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica ex art. 13 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovranno essere depositati nel Portale Ambientale della Regione Siciliana

Il Responsabile del Procedimento: f.to Ing. Ignazio Alberghina

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 13/05/2021

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale